

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di X

(Causa C-717/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Articolo 2, paragrafo 2 – Esecuzione di un mandato d'arresto europeo – Soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto – Presupposti – Reato punito dallo Stato membro emittente con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a tre anni – Modifica della normativa penale dello Stato membro emittente tra la data dei fatti e la data di emissione del mandato d'arresto europeo – Versione della legge da prendere in considerazione al fine di verificare la soglia della durata massima della pena non inferiore a tre anni)

(2020/C 137/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Gent

Parte nel procedimento principale

X

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia punito, nello Stato membro emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

⁽¹⁾ GU C 35 del 28.1.2019.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Anton van Zantbeek VOF / Ministerraad

(Causa C-725/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 36 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo – Libera prestazione dei servizi – Imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite in uno Stato membro – Diversità di trattamento a discapito di destinatari di servizi che si avvalgono di intermediari professionisti non residenti – Restrizione – Giustificazione)

(2020/C 137/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Anton van Zantbeek VOF

Convenuto: Ministerraad

Dispositivo

L'articolo 56 TFUE e l'articolo 36 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro che istituisce un'imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite su ordine di un residente di tale Stato membro da un intermediario professionista non residente, avente come conseguenza una restrizione della libera prestazione dei servizi forniti da intermediari professionisti di questo tipo, purché detta normativa offra al committente e agli intermediari professionisti in parola delle facilitazioni, per quanto riguarda sia gli obblighi di dichiarazione connessi a tale imposta sia il pagamento di quest'ultima, le quali limitino la restrizione in oggetto a quanto è necessario per raggiungere i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa summenzionata.

⁽¹⁾ GU C 44 del 4.2.2019.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Verwaltungsgericht Halle — Germania) — TK (C 773/18), UL (C 774/18), VM (C
775/18) / Land Sachsen-Anhalt**

(Cause riunite C-773/18 e C-775/18) ⁽¹⁾

**(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2 e 6 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età –
Retribuzione dei dipendenti pubblici – Regime retributivo discriminatorio – Aumento di retribuzione
calcolato sulla base di una classificazione discriminatoria anteriore – Nuova discriminazione – Articolo 9 –
Risarcimento a causa di una normativa discriminatoria – Termine di decadenza per presentare una
domanda di risarcimento – Principi di equivalenza e di effettività)**

(2020/C 137/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Halle

Parti

Ricorrenti: TK (C-773/18), UL (C-774/18), VM (C-775/18)

Convenuto: Land Sachsen-Anhalt

Dispositivo

- 1) Gli articoli 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura che concede a dipendenti pubblici e a giudici, al fine di garantire loro una retribuzione adeguata, un aumento di retribuzione pari ad una percentuale dello stipendio base che essi hanno percepito in precedenza in virtù, in particolare, di un livello dello stipendio base che era stato determinato, per ciascun grado, all'atto dell'assunzione, in funzione della loro età, a condizione che una siffatta misura risponda all'esigenza di garantire la tutela dei diritti acquisiti in un contesto caratterizzato, in particolare, sia da un elevato numero di dipendenti pubblici e di giudici interessati, sia dall'assenza di un valido sistema di riferimento e non comporti la perpetuazione nel tempo di una disparità di trattamento in funzione dell'età.
- 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro fissi il momento d'inizio della decorrenza di un termine di decadenza di due mesi per proporre un ricorso di risarcimento del danno derivante da una misura che costituisce una discriminazione fondata sull'età al giorno della pronuncia di una sentenza della Corte che ha accertato il carattere discriminatorio di una misura analoga, qualora le persone interessate rischino di non essere in grado di venire a conoscenza, entro tale termine, dell'esistenza o della portata della discriminazione di cui sono state vittime. Ciò può avvenire, in particolare, qualora esista, in tale Stato membro, una controversia in merito alla possibilità di trasporre alla misura in questione i precetti derivanti da tale sentenza.

⁽¹⁾ GU C 112 del 25.3.2019.